

CRP CENTRO RADIOLOGICO POLI SPECIALISTICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CARDUCCI N. 5 CINISELLO BALSAMO MI
Codice Fiscale	05933070152
Numero Rea	MI 1049501
P.I.	05933070152
Capitale Sociale Euro	110.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	869101
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.277.441	2.384.129
II - Immobilizzazioni materiali	1.344.884	1.520.819
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.933.452	3.933.452
Totale immobilizzazioni (B)	7.555.777	7.838.400
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	88.263	71.166
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	894.900	1.053.917
esigibili oltre l'esercizio successivo	150.000	150.000
imposte anticipate	356	356
Totale crediti	1.045.256	1.204.273
IV - Disponibilità liquide	1.243.557	1.219.552
Totale attivo circolante (C)	2.377.076	2.494.991
D) Ratei e risconti	125.729	172.453
Totale attivo	10.058.582	10.505.844
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	110.000	110.000
IV - Riserva legale	22.000	22.000
VI - Altre riserve	6.143.650	6.138.315
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	276.508	5.334
Totale patrimonio netto	6.552.158	6.275.649
B) Fondi per rischi e oneri	20.000	102.795
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	364.561	334.611
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.148.017	2.214.046
esigibili oltre l'esercizio successivo	595.072	1.046.802
Totale debiti	2.743.089	3.260.848
E) Ratei e risconti	378.774	531.941
Totale passivo	10.058.582	10.505.844

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.404.227	7.944.087
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	176.168
altri	400.378	214.200
Totale altri ricavi e proventi	400.378	390.368
Totale valore della produzione	8.804.605	8.334.455
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	340.412	296.559
7) per servizi	4.536.252	4.615.046
8) per godimento di beni di terzi	626.795	709.075
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.342.504	1.332.528
b) oneri sociali	400.073	393.422
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	103.069	109.874
c) trattamento di fine rapporto	98.872	94.700
d) trattamento di quiescenza e simili	8	-
e) altri costi	4.189	15.174
Totale costi per il personale	1.845.646	1.835.824
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	664.682	679.366
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	282.739	303.755
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	381.943	375.611
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.111	3.334
Totale ammortamenti e svalutazioni	667.793	682.700
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.097)	(14.723)
14) oneri diversi di gestione	508.262	173.955
Totale costi della produzione	8.508.063	8.298.436
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	296.542	36.019
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	19.927	13.556
Totale proventi diversi dai precedenti	19.927	13.556
Totale altri proventi finanziari	19.927	13.556
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.064	40.432
Totale interessi e altri oneri finanziari	28.064	40.432
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.137)	(26.876)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	288.405	9.143
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.897	3.809
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.897	3.809
21) Utile (perdita) dell'esercizio	276.508	5.334

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa tecnica circa la scelta della forma di bilancio adottata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 ha recepito in Italia le indicazioni della Direttiva Comunitaria 2023/2775 /UE per adeguare all'inflazione le soglie relative ai tre parametri dimensionali che consentono di redigere il bilancio di esercizio in una delle due forme più semplificate (*quella "abbreviata" e quella per "micro-imprese"*) rispetto a quella ordinaria.

La forma abbreviata fu introdotta per la prima volta dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 tramite l'introduzione nel Codice Civile dell'articolo 2435-bis: questo articolo è stato oggetto di diverse modificazioni negli anni seguenti fino a quest'ultima del settembre 2024 che consente di utilizzare ad un maggior numero di società tale forma semplificata, qualora almeno due dei tre parametri previsti rientrassero, per due esercizi consecutivi, entro il limite di recente adeguato dal su citato articolo 16.

Il prospetto che segue riporta questi limiti relativi ai tre parametri di riferimento fissati dal Decreto confrontandoli sia con quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria del 2023 che con quelli fissati l'ultima volta nel 2008 e vigenti sino al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Parametri dimensionali dell'art. 2435-bis del Codice Civile	Nuovi limiti definitivi dal 2024 (D.Lgs. 125/2024)	Limiti della Direttiva 2023/2775 UE	Limiti vigenti dal 21 /11/2008
Totale dell'Attivo - Euro	5.500.000	5.000.000	4.400.000
Totale dei Ricavi - Euro	11.000.000	10.000.000	8.800.000
Numero Medio Annuo Dipendenti	50	50	50

Come è facile notare, le nuove soglie introdotte dal D.Lgs. 125 sono leggermente superiori a quelle della Direttiva Comunitaria del 2023, seppur rientranti ampiamente in quelle previste dal secondo comma della storica Direttiva 2013/34 UE, e sono comunque aumentate del 25% rispetto a quelle vigenti sino ai bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Chiarito quanto sopra, l'ultimo comma del citato articolo 2435-bis prevede testualmente che "Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."

Purtroppo, anche in questo ultimo Decreto si è persa l'occasione per fare definitiva chiarezza su due storiche criticità interpretative che diventano sostanziali quando occorre individuare con certezza quali siano i due esercizi consecutivi da considerare per verificare il superamento di almeno due dei citati limiti.

Infatti, pur prendendo atto che il D. Lgs. 125 è entrato in vigore lo scorso 25 settembre 2024, il legislatore non ha nuovamente chiarito:

(1) sui bilanci di quali esercizi occorra verificare i nuovi limiti, cioè se (a) dai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre 2025; oppure (b) retroattivamente sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023, oppure ancora (c) retroattivamente sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024;

(2) quale sia, di conseguenza, il bilancio dell'esercizio a decorrere dal quale è permessa l'adozione o la continuazione delle semplificazioni fissate dall'articolo 2435-bis.

Non è questa la sede per approfondire oltre come risolvere questi dubbi, fra l'altro affrontati nel tempo (2009, 2012 e 2016) dagli Esperti di Assonime e dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili pervenendo a soluzioni

operative sovente contrastanti fra loro: basti sapere che la scelta fatta è coerente con l'ipotesi di cui al punto **(1) (c)** che precede.

Pertanto l'organo amministrativo - dovendo comunque tener conto della convulsa evoluzione dei principi di redazione e dei criteri di valutazione delle poste di bilancio -

comunica di avere redatto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

utilizzando la **forma abbreviata** che prevede alcune semplificazioni indicate dall'articolo 2435-bis del Codice Civile, ovviamente dopo aver verificato che negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024 non sono stati superati due dei tre nuovi limiti fissati dall'articolo 16 del più volte citato D. Lgs. n. 125/2024.

La forma "abbreviata" consente, rispetto alla forma "ordinaria", di **(i)** raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico; **(ii)** omettere una serie di informazioni previste nel presente documento, ivi compreso il rendiconto finanziario e **(iii)** non redigere la "Relazione sulla Gestione" (*all'uopo vedasi quanto scritto infra*).

Sotto l'aspetto sostanziale, la forma "abbreviata" consente - in deroga all'applicazione dei criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo e del passivo - di iscrivere **(a)** i titoli al loro costo di acquisto, **(b)** i crediti al loro valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al loro valore nominale.

Trattasi di semplificazioni concesse per non obbligare le società di minore dimensione e struttura a sostenere spese per la gestione contabile non coerenti alle oggettive e necessarie esigenze di informativa che deve avere il bilancio di esercizio nei confronti dei soci (*cosiddetti share-holders*), ma soprattutto dei "terzi" (*cosiddetti stake-holders*) comunque interessati a giudicare la solidità patrimoniale e finanziaria della società.

Pertanto i prospetti che costituiscono il presente bilancio di esercizio sono **tre**, escludendo il rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile per la forma ordinaria e cioè: **(1)** lo stato patrimoniale, **(2)** il conto economico e **(3)** la nota integrativa.

La **nota integrativa** - seppur con le semplificazioni della forma abbreviata - deve contenere le informazioni previste per consentire ai lettori di formarsi un giudizio sufficientemente completo sulla correttezza e la significatività delle voci e dei valori monetari presenti nelle macro-voci dello stato patrimoniale e del conto economico e renderle confrontabili con le corrispondenti voci dell'esercizio precedente ad esse sinotticamente affiancate.

La **relazione sulla gestione** è stata **omessa**, come consentito, avendo provveduto ad inserire nella nota integrativa le informazioni previste ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 sostanzialmente relative all'eventuale possesso di azioni proprie.

In ogni caso, come si leggerà, sono state comunque fornite ulteriori informazioni, seppure non obbligatorie, soprattutto per evidenziare le cause sostanziali che hanno generato gli effetti economici e finanziari presenti nel bilancio non direttamente intuibili dalla lettura tecnica delle sue voci e che potrebbero avere prospetticamente influenza per la verifica del mantenimento della continuità aziendale quantomeno per tutto l'esercizio successivo a quello qui oggetto di commento.

Precisazioni terminologiche e descrittive

Nel presente documento, ove non specificatamente indicato:

(i) gli articoli di legge citati sono riferiti a quelli del Codice Civile Italiano;

(ii) i valori esposti sono espressi in unità di Euro; soltanto in casi specifici ed evidenziati essi sono stati espressi in migliaia od in centesimi di Euro;

(iii) non vengono esposte né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che presentino valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente; pertanto tali tabelle saranno oggetto di commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma non previste dalla tassonomia XBRL, sono da intendersi **FACOLTATIVAMENTE** esposte per agevolare la comprensione di quanto illustrato.

(iv) non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:

- riduzione di valore applicato alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come richiesto al numero 3-bis dell'art. 2427;
- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto "fair value": informazioni come richiesto dall'art. 2427-bis;
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili, come richiesto dal num. 18 dell'art. 2427;
- "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati, come richiesto ai numeri 20 e 21 dell'art. 2427.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

L'articolo 3 del già citato D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 è intitolato "Rendicontazione individuale di sostenibilità" per recepire in Italia la Direttiva Comunitaria 2022/2464/UE: in questa sede si segnala che nessun nuovo adempimento è sorto in tema di rendicontazione individuale di sostenibilità poiché per l'esercizio 2024 le disposizioni riguardano solo le imprese di "grandi dimensioni" (*con totale dell'attivo superiore a 25 milioni di Euro, ricavi superiori a 50 milioni di Euro e numero medio dei dipendenti superiori a 250*) e quelle di piccole e medie dimensioni, ma quotate in borsa, come definite alle lettere l), m) ed n) del primo comma dell'articolo 1 del citato Decreto.

Considerazioni preliminari: dichiarazioni in tema di continuità aziendale (cosiddetta "going concern")

Il presupposto della continuità aziendale è verificato quando l'impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile: ne deriva che, se l'organo amministrativo intercettasse eventi o situazioni (*interne od esterne all'azienda*) tali da comprometterne la continuità, il bilancio dovrà essere redatto con modalità e principi diversi da quelli ordinari e comunque ciò dovrà essere comunicato nell'informativa di bilancio chiarendo altresì se l'organo amministrativo abbia intenzione comunque di proseguire l'attività oppure intenda chiedere all'assemblea dei soci se intendano interrompere l'attività per valutare l'eventuale adozione degli strumenti previsti per le situazioni di crisi d'impresa.

La verifica dell'esistenza della continuità aziendale influenza quindi le scelte dei criteri di formazione ed informazione del bilancio e tale attività genera specifici obblighi a carico dell'organo amministrativo, diventati via via più ampi, ma anche più stringenti e costosi, soprattutto dopo la riforma del diritto fallimentare (*il D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019*) che ha inserito un secondo comma allo "storico" articolo 2086 del Codice Civile, introdotto sin dal lontano 19 aprile 1942.

Questo "scarno" articolo fu originariamente intitolato "Direzione e gerarchia nell'impresa" e conteneva un unico comma che così recitava "*L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori*". Sono trascorsi ben 77 anni prima che il Legislatore mutasse il titolo dell'articolo in "Gestione dell'Impresa" e, seppur mantenendo intatto il primo comma, inserisse il secondo comma con cui obbliga tutte le società - tramite i propri organi amministrativi - ad "*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Questa formulazione - sicuramente condivisibile a livello concettuale preso atto dell'evoluzione del concetto di impresa e, soprattutto, della sua fondamentale funzione sociale atta a favorire e migliorare il benessere economico della collettività presente nei mercati in cui essa opera - prevede che l'imprenditore (*o l'amministratore*) debba farsi carico di specifici adempimenti per poter gestire l'azienda in termini tecnicamente adeguati alla sua struttura e dimensione per poter prevenire le eventuali situazioni di crisi future: in questo senso l'uso dell'aggettivo "ADEGUATO" risulta essere, seppur generico, chiaro e giustificato.

Ciò che accomuna le diverse tesi dottrinarie e professionali è la necessità di abbinare il concetto del "going concern" con quello del fattore "tempo", quarta dimensione, nell'ambito della quale si dovrebbe valutare, in chiave prospettica, se le condizioni del funzionamento dell'azienda siano valide e sussistenti, instabili o in miglioramento, oppure deteriorate e insufficienti ad assicurare il recupero degli equilibri aziendali.

Nuovamente in questa sede non è possibile approfondire oltre questo problema. L'accenno qui posto in apertura della nota integrativa vuole semplicemente chiarire come, fra la fine dell'anno solare 2024 ed i primi mesi del 2025, tutto il sistema "imprese" italiano sia stato nuovamente (*dopo la pandemia da COVID-19*) sconvolto dall'evoluzione della situazione geopolitica mondiale: pertanto le dichiarazioni ed i commenti che saranno qui di seguito formalizzati, non possono prescindere da tale evoluzione generale, pur se occorrerà riferire quantomeno sulla capacità di "resilienza" della società in questo delicato momento economico per mantenere quantomeno fino al termine dell'esercizio 2025 la propria continuità aziendale, sinora mai posta in dubbio.

Chiarito quanto sopra, l'organo amministrativo dichiara che, con gli attuali assetti aziendali, con l'attuale struttura finanziaria e con le attuali previsioni di fatturato attivo conseguibile sino al 31 dicembre 2025, la società dovrebbe riuscire a mantenere senza alcuna difficoltà la propria continuità aziendale, pur avendo coscienza che l'andamento del mercato di sbocco della propria produzione nel secondo semestre del 2025 potrebbe subire imprevedibili mutazioni sulla base di decisioni di natura economico-politica assunte dai Governi delle quattro o cinque potenze mondiali e/o dalle grandi multinazionali (e "viceversa".) qualora tali decisioni generassero effetti "devastanti" e non contrastabili per il settore di mercato in cui essa opera.

Organo di controllo o di revisione

Come già scritto nella nota integrativa relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, occorre non confondere i limiti da rispettare per utilizzare la forma "abbreviata" del bilancio sopra citati con quelli fissati dall'articolo 2477 del Codice Civile che impone specificatamente alle società a responsabilità limitata l'obbligo di nominare un organo di controllo esterno (*Sindaco/i o Revisore/i Legale/i*) qualora nei due esercizi precedenti la società abbia superato almeno uno dei seguenti tre limiti dimensionali: **(I)** totale dell'attivo, **Euro 4.000.000**; **(II)** totale dei ricavi e delle prestazioni, **Euro 4.000.000** e **(III)** totale dei dipendenti in media occupati nell'esercizio, **20 unità**.

Dopo aver esaminato i valori dei tre parametri indicati, si conferma che la Società rientra nell'obbligo di dotarsi dell'Organo di Controllo o di Revisione, come in effetti si è dotata (Sindaco Unico)..

Unicità della versione digitale del Bilancio (XBRL 2018-11-04)

Per quanto attiene l'identificazione del documento "Bilancio", si conferma che l'organo amministrativo ha inteso approvare un'unica sua versione costituita dal cosiddetto file digitale in formato "XBRL" in base alla tassonomia identificata con la sigla "2018-11-04" confermata anche per i Bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. UNIONCAMERE ha pubblicato soltanto in data 5 maggio 2025 la nuova versione del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2025": sulla copertina la versione citata reca la data del 21 marzo 2025, ma si reputa che tale data abbia esclusivo riferimento "interno" per l'operatività degli Enti a ciò preposti e non per il pubblico.

In ogni modo, dalla lettura delle 83 pagine del manuale, si è dedotto che nulla è mutato negli adempimenti relativi alla società in merito al deposito del bilancio presso il Registro Imprese competente.

Convocazione dell'assemblea: fruizione del più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Poiché la società redige il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio in oggetto, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere precisate nella Nota integrativa (*come chiarisce una nota sentenza del Tribunale di Isernia, la n. 247/2006*). Tale sentenza prevede inoltre che, mentre nell'ipotesi di proroga "sistematica" in

presenza di società inclusa nel perimetro del bilancio consolidato è sufficiente richiamare tale previsione, negli altri casi l'organo amministrativo è tenuto a precisare le particolari esigenze che devono essere "relative" alla struttura od all'oggetto della società.

Questo argomento viene inserito nella nota integrativa per dare comunque piena e trasparente evidenza alla decisione assunta dall'organo amministrativo di fruire del maggior termine di 180 *giorni (rispetto a quello ordinario di 120)* per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Tale decisione è stata assunta dopo aver preso atto che la società, appartenente al gruppo societario denominato "Gruppo CIDIMU" e facendo capo alla capogruppo FIN-CI S.p.a., per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stata coinvolta, per la prima volta, nell'obbligo di redazione del cosiddetto "Bilancio Consolidato" del Gruppo cui appartiene.

Ne consegue che, a prescindere dalla presenza degli ormai consueti fattori che hanno da tempo giustificato le "particolari esigenze" per la fruizione del maggior termine, *(come peraltro quasi sempre accaduto per i bilanci di esercizi precedenti)*, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato - consente - ex-lege - di avvalersi di tale proroga senza dover fornire ulteriori spiegazioni.

Pertanto la fruizione del maggior termine ha consentito all'organo amministrativo di poter redigere con maggior coscienza e cognizione il bilancio di esercizio che è stato da esso formalmente approvato il 26 maggio 2025. Dopo gli ulteriori adempimenti previsti, l'intero fascicolo di bilancio è stato quindi depositato presso la sede della società e messo a disposizione dei Soci entro nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea *(e quindi entro e non oltre il 29 giugno 2025)*.

Principi di redazione

Prima di esporre qui di seguito tutti gli aspetti contabili ed informativi previsti dalle normative vigenti, si chiede ai lettori del presente documento, di tenere sempre in debita considerazione quanto sin qui sinteticamente riassunto, atteso che, preso atto dell'attuale contesto in cui la società sta operando, l'organo amministrativo conferma:

- (i) di aver inteso quanto impostogli dal secondo comma dell'articolo 2086 su citato;
- (ii) di aver adottato prioritariamente gli statuiti principi di redazione del bilancio di esercizio e di valutazione delle sue poste fissati alla sezione IX del capo V del Codice Civile *(per le società per azioni)* cui rinvia l'articolo 2478-bis nella sezione III del Capo VII *(per le società a responsabilità limitata)*;
- (iii) di aver fruito, nei limiti di quanto concesso dall'articolo 2435-bis, delle semplificazioni previste per l'impostazione del bilancio e per la valutazione delle poste dell'attivo e del passivo;
- (iv) di aver comunque tenuto conto delle indicazioni richieste:
 - dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423;
 - dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter;
 - dal secondo comma dell'articolo 2424;
 - dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426;
- (v) che la presente nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), *(per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica)*, 8), 9), 13), 15), *(per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria)*, 16), 22-bis) *(limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione)*, 22-ter) *(per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici)*,

22-quater), 22-sexies) (per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato), nonché dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2427-bis;

- (vi) di non aver redatto la Relazione sulla Gestione, avendo avuto cura di fornire le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 in tema di possesso e/o trasferimento di azioni proprie anche tramite società fiduciarie, ma questo ovviamente se relative a fattispecie presenti.

Ne deriva che gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unicamente assunti quali **principi generali** di redazione del bilancio d'esercizio in base ai quali:

a) il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;

b) gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

c) a prescindere dalle semplificazioni concesse dal penultimo comma dell'articolo 2435-bis per la forma abbreviata, si è comunque deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti e, di conseguenza, i crediti sono stati valutati al loro valore di presunto realizzo, mentre tutti i debiti al loro valore nominale;

d) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

e) la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto quando ciò fosse in contrasto con aspetti formali;

f) sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo comunque quelli semplicemente attesi;

g) di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;

h) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio, ma - ovviamente - prima della redazione del presente documento;

i) gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;

l) per la definizione della competenza economica dei ricavi e dei costi iscritti nel conto economico:

- i ricavi istituzionali (*Voce A1 del conto economico*) sono stati accertati "di competenza", e più precisamente per i beni commercializzati, solo allorché siano stati consegnati entro la fine dell'esercizio e, negli altri casi, sia stato trasferito il rischio di perdita del bene al Cliente; per quelli derivanti da prestazioni di servizi, alla data di ultimazione del servizio, sempre che i clienti lo abbiano accettato e ne abbiano riconosciuto ed accettato il prezzo;
- i costi della produzione, per conseguenza logico-temporale, sono stati accertati (*Voce B del conto economico*) soltanto se correlati con i ricavi d'esercizio ed accertati con gli stessi criteri di competenza previsti per i ricavi;
- questa correlazione fra Ricavi e Costi, corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

Funzione secondaria dei principi contabili nazionali

Per quanto attiene l'adozione dei "principi contabili nazionali" (cosiddetti "**O.I.C.**") viene confermato, come è ormai riconosciuto dalla più accreditata dottrina, che per le società che non hanno adottato i principi contabili internazionali (i cosiddetti *IAS/IFRS di emanazione europea o gli US GAAP di emanazione statunitense*), i principi contabili nazionali svolgono un ruolo sicuramente di rilievo sotto l'aspetto tecnico, ma costituiscono comunque regole "secondarie" per le società che adottano i principi contabili civilistici, non assurgendo essi a "fonte di diritto".

A tale conclusione si perviene anche dalla diretta lettura dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 38/2005 secondo cui la Fondazione O.I. C. "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile".

Ne deriva che, anche nel presente bilancio, i principi contabili nazionali sono stati consultati soltanto in caso di "assenza oggettiva" di "corretti principi contabili", cioè per le eventuali situazioni non regolate da norme cogenti civilistiche o dalla prassi ragionieristica consolidata.

Per il bilancio dell'esercizio 2024, la novità più importante è sicuramente rappresentata dall'entrata in vigore del documento **O.I.C. 34**, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa ordinaria.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano ancora state disciplinate dal cosiddetto "standard setter" sulla base dei cosiddetti principi "accrual" con lo scopo di poter accertare la competenza economica dei ricavi soltanto in base a quando la transazione economica "ACCADE" rispetto ad altri momenti (*ad esempio quello della sua manifestazione numeraria*).

Le indicazioni del nuovo OIC 34 consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi da prestare successivamente (*c.d. "ricavi misti"*) nonché le regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Su tale argomento e con riferimento alla competenza economica delle prestazioni erogate ai Clienti/Pazienti in regime di convenzione con le Agenzie di Tutela per la Salute (A.T.S.) della Lombardia, occorre segnalare ancora una volta il ritardo palesato dagli uffici amministrativi delle A.T.S. nel comunicare i cosiddetti "conguagli annuali" (positivi, quasi sempre, negativi) rispetto all'entità delle fatturazioni già formalizzate periodicamente durante l'anno: senza voler individuare le cause specifiche di tali ritardi, la complessità degli adempimenti burocratici utilizzati dalle A.T.S. e gli ultimi indirizzi gestionali cui devono adeguarsi i Funzionari addetti ai controlli, sono fattori oggettivi che potrebbero postulare a breve il cambio del criterio di accertamento dei ricavi allineandolo al criterio di cassa piuttosto che di competenza, come si suol dire "*oborto collo*".

Inoltre, dalla nuova formulazione dell'OIC 34, sono stati emendati i principi contabili 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33 con lo scopo di eliminare il più possibile le incoerenze sorte con la riformulazione del principio 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità ed alle vendite con garanzia.

ASPETTI FISCALI: il principio di "derivazione rafforzata" e suo impatto sul bilancio della normativa fiscale dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024

L'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" per la redazione del bilancio di esercizio ha avuto una svolta dal 1 marzo 2017 tramite la sua estensione ai soggetti nazionali che NON applicano i principi contabili internazionali, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice Civile e che pertanto redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (*comma 5 dell'art. 13-bis del D.L. 30/12/2016 n. 244 come convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19*).

Questo principio prevede che i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile in deroga alle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (*c.d. TUIR -Testo Unico Imposte sui Redditi*) continuano ad applicare i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale applicati in bilancio nel rispetto dei Principi Contabili come disciplinato dal primo comma dell'articolo 83 del TUIR (*c.d. derivazione rafforzata*).

Il citato primo comma prevede che il reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte dirette (*IRPEF ed IRES*) venga determinato partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico di bilancio del periodo di imposta di riferimento a cui occorre aggiungere le variazioni (*in aumento od in diminuzione*) derivanti dagli eventuali diversi criteri di determinazione dei costi e dei ricavi stabiliti dalle norme fiscali; il principio, in sintesi, stabilisce un nesso di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato del conto economico civilistico. Nella pratica, tale principio "generale", è stato poi in parte disatteso dal Fisco, limitando la deducibilità dal reddito di parecchi componenti negativi di varia origine.

La novità più rilevante che potrebbe impattare sulla determinazione del risultato netto del conto economico è data dall'entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2024 del D.Lgs. n.192 del 13 dicembre 2024 (*che modifica il Testo Unico delle Imposte Dirette del 1986, c.d. TUIR*) a seguito dell'attuazione della legge delega della riforma fiscale (*la num. 111 del 9 agosto 2023*).

In particolare il capo I del titolo II che si intitola "Avvicinamento dei valori contabili ai valori fiscali" farebbe presupporre l'adozione di soluzioni definitive per la piena applicazione del principio di derivazione rafforzata rispetto al rischio di dover redigere di fatto due conti economici - uno civile ed uno fiscale - detto principio del "doppio binario".

Per quanto è stato per ora analizzato e per le casistiche della società:

- a) soltanto l'articolo 9 del Decreto risolve alcune specifiche problematiche in tema di (i) eliminazione della possibilità di ripetere in cinque esercizi i contributi in conto capitale incassati in un esercizio (*art. 88 del TUIR*); (ii) miglior esposizione del criterio di valutazione dei prodotti e dei servizi in corso di lavorazione a fine esercizio (*Artt. 92 e 93 del TUIR*) e (iii) eliminazione del terzo comma dell'art. 110 del TUIR che prevedeva l'irrelevanza delle perdite o degli utili su cambio dei crediti, dei debiti in valuta dei titoli in valute diverse dall'Euro se iscritti al cambio della chiusura dell'esercizio;
- b) gli articoli 10 ed 11 trattano delle divergenze tra valori contabili e fiscali, ma se conseguenti al cambiamento dei principi contabili adottati e della facoltà, in caso di presenza di differenze positive su precise poste di bilancio, di assoggettare ad imposta sostitutiva del 18% tali differenze in luogo della tassazione ordinaria: trattasi di argomento molto tecnico che non pare riguardare la società;
- c) maggior attenzione meriterebbe quanto previsto dall'articolo 14 che concede la facoltà di affrancare con un'imposta sostitutiva del 10% i saldi attivi di rivalutazione monetaria, le riserve ed i fondi in sospensione di imposta ancora iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2024 purché già presenti nel bilancio dell'esercizio 2023; tale imposta, interamente a carico dell'esercizio, deve essere versata in quattro rate di pari importo in concomitanza con la scadenza degli ordinari versamenti delle imposte dirette relative ai periodi di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027.

A tal proposito si comunica che nel bilancio della società è presente una sola riserva definibile in sospensione di imposta (vedasi *infra*), ma di importo assolutamente trascurabile (euro 7.071): ogni decisione in merito a tale fondo, se assunta, confluirà nel bilancio del prossimo esercizio.

Ultimi effetti dei provvedimenti straordinari derivanti dalla pandemia COVID19

Si segnalano, per completezza, gli ultimi effetti dei provvedimenti adottati nel periodo pandemico a favore delle imprese che possono ancora ricadere su questo bilancio nei casi in cui la società vi abbia in passato aderito.

In particolare:

- a) la sospensione "fiscale" degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 (*art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020*) implica la rideterminazione dei conteggi delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio 2024, primo successivo alla sospensione, ivi compresa l'eventuale liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita al verificarsi dei relativi presupposti.

- b) In caso di "sterilizzazione delle perdite con la possibilità di rinviare la loro copertura all'esercizio 2027 e 2028), permangono gli specifici obblighi di informativa da citare nel presente documento con riferimento alle perdite di cui all'art. 6 del DL 23/2020, vale a dire quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei due precedenti;
- c) È stata nuovamente prorogato il regime derogatorio di cui all'originario comma 3-octies dell'art. 45 del DL 73/2022, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole: infatti il D.M. 23 settembre 2024 ha nuovamente prorogato la disciplina derogatoria anche all'esercizio 2024, considerato il "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari".

In ogni modo la Società non rientra in alcuna delle fattispecie testé riassunte.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423 quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio ai sensi del quinto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai criteri di valutazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2423-bis del Codice Civile.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA' E ADATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che - ad accezione di quanto ampiamente chiarito nel capitolo introduttivo al Conto Economico relativo alla diversa modalità di contabilizzazione fra i costi della produzione totalizzati alla voce "B" dell'IVA Indetraibile da "pro-rata soggettivo" - tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del prospetto economico e patrimoniale per la loro comparazione sinottica del biennio oggetto di commento..

Criteria di valutazione applicati

Ribadendo quanto già scritto al capitolo "CRITERI DI REDAZIONE", l'unica deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 2435-bis secondo il quale le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere **(a)** i titoli al costo di acquisto (*num. 9 del primo comma dell'art. 2426*); **(b)** i crediti al valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al valore nominale (*num. 8 del primo comma dell'art. 2426*).

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società non ha iscritta nell'Attivo e/o nel Passivo alcuna posta in valuta.

Impatto fiscale.

Come già accennato più sopra, il decreto delegato di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. 192/2024) ha cercato di eliminare alcune complessità operative connesse al "doppio binario" tra la disciplina civilistica e quella fiscale per la valutazione delle poste in valuta diversa dall'Euro iscritte nel bilancio, dando così rilevanza anche ai fini fiscali delle differenze di cambio da valutazione per le posizioni in essere alla chiusura dell'esercizio.

L'allineamento è stato ottenuto attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del TUIR, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 ed in conformità dei principi contabili italiani, seppur tenendo conto delle semplificazioni concesse da già ricordato articolo 2435-bis. In ogni modo, nelle singole sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, oltre che le spese pluriennali, sono sempre iscritte nell'attivo al costo di acquisto e sono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura: i correlati valori, raggruppati in classi omogenee per natura, risultano esposti al netto dei fondi di ammortamento,. Non esistono beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle spese capitalizzate.

Voci immobilizzazioni immateriali	coefficiente
Avviamento pagato per acquisto del ramo d' azienda "Galeno Sas" di Somma Lombardo	1/18 (5,55%)
Ristrutturazione e ripristini sulla sede di Cinisello Balsamo	Rapportato alla durata del contratto di locazione: coefficiente medio 5,52%
Concessioni e licenze	20,00%
Spese societarie	20,00%
Diritti di brevetto ed opere dell'ingegno da acquisto azienda Galeno	Totalmente ammortizzato
Software capitalizzato	20,00%

Il criterio di ammortamento di queste categorie è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, anche tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singola posta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti, non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia inoltre che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Notazione specifica per l'ammortamento dell'avviamento indicato alla prima riga del prospetto di cui sopra.

Il valore "lordo" dell'avviamento iscritto alla voce B-I) dell'attivo di euro **1.989.707** corrisponde al costo storico sostenuto a questo titolo per l'acquisto del ramo d'azienda ceduto dalla società "Galeno s.a.s di Scordato Rosa & C.", codice fiscale 02063900126, avente in oggetto l'attività di "Poliambulatorio Medico Specialistico" e svolta in una parte di più ampio

complesso immobiliare sito in Somma Lombardo (VA), via Generale C.A. Dalla Chiesa n.15/17: quanto precisato risulta dall'atto rogito Notaio Andrea De Costa del 17 dicembre 2019 suo rep. 8937/4761 avente effetto dal 1° gennaio 2020. Pertanto il valore netto (post 5 anni/esercizi trascorsi), ammonta ad euro 1.436.657, dopo aver accantonato ammortamenti per euro 553.050 (quota annuale di euro 110.628).

L'organo amministrativo, tenendo conto del disposto contenuto al punto 6) del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile, conferma che tale valore è stato acquisito (I) a titolo oneroso e (II) è pari all'effettivo costo sostenuto.

Per il particolare tipo di attività svolta, della posizione geografica in cui è situata l'azienda, delle autorizzazioni di cui era in possesso al momento dell'acquisto e delle oggettive potenzialità di sviluppo in presenza di tali caratteristiche, nonché della vicinanza con la sede di Cinisello Balsamo e, infine, della capacità di aumentare il cosiddetto "budget" da convenzione con l'A.T.S. Insubria, ma - e per contro - dovendo tenere conto degli importanti interventi per allineare gli standards qualitativi adottati da tutte le altre società facenti parte del gruppo, l'organo amministrativo aveva individuato in 18 (diciotto) anni il periodo massimo di tempo in cui ripartire il costo sostenuto. Alla scelta iniziale compiuta, ancora di più alla luce di quanto sopra riassunto e come già deciso per i precedenti quattro esercizi, non si è reputato logico rettificare il periodo di ammortamento originariamente deciso.

Immobilizzazioni materiali

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono stati rilevati alla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla loro acquisizione e risultano iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino alla loro entrata in funzione.

Anche tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento raggruppati in classi omogenee per natura.

Il loro valore contabile è stato ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è reso disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di suo utilizzo. Non esistono beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

Si precisa che detti piani sono stati oggetto di verifica annuale e non risultano variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base dei seguenti coefficienti annuali:

Voce delle immobilizzazioni materiali	Coefficienti
Impianto telefonico	25,00%
Impianti generici	15,00%
Impianto di condizionamento	8,00%
Attrezzatura specifica	12,50%
Attrezzatura generica	15,00%
Mobili ed arredi	10,00%
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00%
Telefonia mobile	20,00 %
Automezzi	Totalmente ammortizzato

Le eventuali dismissioni di beni strumentali per cessioni o rottamazioni avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del valore residuo dell'attivo di bilancio e la rilevazione della correlata plusvalenza o minusvalenza.

Si evidenzia che non si è reso necessario operare ulteriori svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. n. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo si espongono i movimenti previsti dalla tassonomia XBRL riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni viene specificato:

1. il costo storico;
2. il fondo di ammortamento;
3. le eventuali acquisizioni, riclassificazioni contabili, eliminazioni del valore residuo a seguito di dismissioni di beni strumentali avvenute nel corso dell'esercizio;
4. le eventuali rivalutazioni e svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

il valore della consistenza finale suddiviso tra costo storico e fondo di ammortamento.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.150.912	3.606.407	3.933.452	11.690.771
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.766.783	2.085.588		3.852.371
Valore di bilancio	2.384.129	1.520.819	3.933.452	7.838.400
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	176.051	291.472	-	467.523
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	85.464	-	85.464
Ammortamento dell'esercizio	282.739	381.943		664.682
Totale variazioni	(106.688)	(175.935)	-	(282.623)
Valore di fine esercizio				
Costo	4.326.963	3.740.073	3.933.452	12.000.488
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.049.522	2.395.189		4.444.711
Valore di bilancio	2.277.441	1.344.884	3.933.452	7.555.777

I principali investimenti in beni immateriali e materiali - escludendo quelli per mere sostituzioni di beni obsoleti e per piccole attrezzature e dotazioni - sono stati i seguenti.

- **beni immateriali:**

- 1) acquisto di un'importante licenza d'uso software applicativo sulle risonanze magnetiche per velocizzare i tempi di scansione e migliorare la nitidezza delle immagini al costo (IVA compresa) di euro 120.344;
- 2) un acconto per l'acquisto di un package di software (fattura da ricevere e bene non entrato in funzione) rivolto ad applicazioni di Intelligenza Artificiale per complessivi euro 26.792;
- 3) gli altri incrementi hanno riguardato le spese di manutenzione straordinaria su beni immobili assunti con contratto di locazione e spese notarili varie.

- **beni materiali:**

- 1) l'acquisto di un gruppo di continuità "Importante" per complessivi (Iva compresa) Euro 68.074;
- 2) l'acquisto e l'installazione delle nuove insegne e di nuovi arredi per complessivi euro 23.610 (iva compresa).
- 3) i nuovi arredi l'acquisto per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali:
- 4) i decrementi si riferiscono a cessioni di attrezzature diagnostiche (ecografo attrezzato con poltrona, generatore di luce endoscopica, mammografo, densitometro e dermatoscopio ed un autoveicolo) per loro obsolescenza tecnica e/o inutilizzo: l'importo indicato nel prospetto risulta essere al netto dei correlati fondi di ammortamento stornati per complessivi euro 79.122 : tali cessioni hanno generato plusvalenze complessive per euro 2.600 e minusvalenze complessive per euro 37.696.

- **Immobilizzazioni Finanziarie:**

Le immobilizzazioni finanziarie sono rimaste immutate e sono riferite unicamente alla partecipazione totalitaria nella società "Centro Diagnostico Comense - CDC Comense Srl" iscritta alla stesso valore originario corrispondente al suo costo di acquisizione avvenuta nell'esercizio 2020 e comprensivo di tutte le spese accessorie.

Non sono mutate le ragioni alla base della sua iscrizione né sono sorte nuove ragioni tali da dover procedere ad una sua revisione e ciò indipendentemente dall'operatività richiesta per la redazione del bilancio e delle sue rettifiche connesse dalla definizione del disavanzo da consolidamento.

Contributo sotto forma di credito di imposta sui nuovi investimenti: Crediti e Risconti passivi.

La società ha inteso fruire dei vantaggi fiscali offerti in presenza di investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento del contributo (*in conto impianti*) non soggetto ad alcuna imposizione fiscale ed erogato sotto forma di credito di imposta fruibile in tempi successivi.

Per completezza si chiarisce che l'importo totale del contributo è stato ripartito fra (i) i "proventi di competenza dell'esercizio" ed iscritto alla voce A-5) del Conto Economico e (ii) i "proventi di competenza degli esercizi futuri" ed iscritto nei "risconti passivi" alla voce "E" del Passivo.

L'uso dei risconti passivi si è reso necessario per rilevare correttamente la competenza del contributo in diretta correlazione all'iscrizione delle quote di ammortamento stanziato nell'esercizio su ogni bene strumentale cui il contributo si riferisce.

Il contributo connesso ai contratti di leasing, pur trattato con lo stesso metodo, è stato suddiviso fra i vari esercizi sulla base della durata dei contratti stessi.

Chiarito quanto sopra, i valori presenti nel Bilancio derivanti dal trattamento contabile del contributo sono i seguenti;

- negli "Altri proventi" della voce A-5) del conto economico: Euro 164.597 riferiti alle quote di contributo di competenza economica dell'esercizio sempre in diretta correlazione con i piani di ammortamento (od alla durata degli eventuali contratti di leasing) dei beni cui si riferiscono;
- fra i Crediti (Voce C dell'Attivo): Euro 161.179 pari al credito complessivo residuo esistente al 31 dicembre 2024 utilizzabile in compensazione cosiddetta "orizzontale" con i debiti che confluiranno nei modelli F24 ammessi alla compensazione;
- nei Risconti Passivi (Voce E) del Passivo): Euro 374.211 pari alle quote dei contributi riconosciuti di competenza economica degli esercizi successivi in diretta correlazione ai piani di ammortamento (*od alla durata del contratto di leasing*) dei beni cui si riferiscono.

Questa impostazione risulta coerente con la più accreditata dottrina anche fiscale vigente al momento in cui si è impostato il bilancio ed evita di conteggiare le quote di ammortamento sui beni strumentali già al netto del contributo: infatti essendo totalmente detassato, creerebbe ulteriori difficoltà operative nella gestione delle variazioni in diminuzione dal reddito fiscale.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria ancora in essere al 31 dicembre 2024, sono relativi a due risonanze magnetiche installate rispettivamente a Cinisello Balsamo ed a Somma Lombardo e con rate scadenti rispettivamente a fine anno 2025 ed a metà anno 2027.

La rappresentazione contabile nel bilancio è rimasta la stessa di quella degli esercizi precedenti tramite l'utilizzo del cosiddetto "metodo patrimoniale" che produce la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio nella voce B8) del conto economico.

Nonostante che il D.Lgs. n. 139/2015 avesse rafforzato il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis del comma 1 dell'articolo 2423-bis (*secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*) - il Codice Civile e gli O.I.C. impongono ancora la rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il citato "metodo patrimoniale" anziché secondo il cosiddetto "metodo finanziario" adottato dai principi contabili internazionali (*IAS 7, sostituito dal 1 gennaio 2019 dall' IFRS 16*).

Vengono di seguito riportati gli ulteriori dettagli previsti dalla normativa civilistica.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	873.686
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	158.852
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	415.554
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	5.261

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8) a 11-bis dell'articolo 2426, ovviamente per le fattispecie esistenti, ma con le eccezioni semplificative contenute nell'articolo 2435-bis, come evidenziato nelle premesse generali.

In dettaglio vengono commentate le voci dell'attivo presenti nel Bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze iscritte alla voce C-I) sono unicamente costituite da materiale definibile "accessorio" all'attività principale e riguardano, nello specifico, materiale medico e di consumo (*beni di cancellaria, di pulizia e di manutenzione*). Come risulta evidente dalla loro entità monetaria, tali valorizzazioni non hanno mai costituito un elemento rilevante nella struttura dell'attivo patrimoniale dell'impresa (*inferiore all'1%*): per tale ragione la valutazione è stata effettuata al costo medio di acquisto dell'esercizio, reputato coerente con la normativa civile e fiscale vigente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà di non applicazione del criterio del costo ammortizzato concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è

stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti INDISTINTO dell'ammontare totale di euro 17.983 (di cui euro 1.483 già tassato ai fini IRES in esercizi precedenti per superamento del limite concesso per la sua deducibilità dall'imponibile).

Nell'anno 2024 il suddetto fondo non ha subito movimentazioni per perdite su crediti e, al termine dell'esercizio, il suo ammontare è stato incrementato di euro 3.111 per la copertura di eventuali crediti in sofferenza, comunque non specificatamente individuati.

L'ammontare dei Crediti verso Clienti ammonta a complessivi euro 622.330 : di tale importo complessivo, soltanto una piccolissima parte afferisce i Clienti/Pazienti "privati-diretti", atteso che l'ammontare più rilevante riguarda i crediti verso le compagnie di assicurazione e gli Enti che hanno stipulato polizze o convenzioni assistenziali con i correlati Clienti/Assistiti. Da tale situazione derivano rapporti finanziari e contrattuali sempre più diffusi ed importanti, per i quali l'organo amministrativo - dopo attento monitoraggio - ha in previsione di rivedere l'efficienza, il costo di gestione e l'affidabilità di ciascun Ente che, nella sostanza, diventa una sorta di "delegato al pagamento" per conto dell'Assistito.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Fatture da emettere a clienti terzi	354.483	-	-	-	17.864	336.619	17.864-	5-
	Note credito da emettere a clienti terzi	2.325-	-	-	-	2.325-	-	2.325	100-
	Clienti terzi Italia	284.285	1.426	-	-	-	285.711	1.426	1
	Clienti imprese sorelle	30.668	-	-	-	30.668	-	30.668-	100-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	14.811-	3.111-	-	-	1.483-	16.439-	1.628-	11
	Fdo svalutazione crediti tassato	-	1.483-	-	-	-	1.483-	1.483-	-
	Finanziamenti attivi a controllate	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-
	Anticipi a fornitori terzi	214	26.626	-	-	-	26.840	26.626	12.442
	Crediti vari verso imprese controllate	3.476	-	-	-	1.815	1.661	1.815-	52-
	Depositi cauzionali vari	69.000	-	-	-	-	69.000	-	-
	Crediti verso emittenti carte di credito	-	2.463	-	-	-	2.463	2.463	-
	Crediti vari v/terzi	18.996	-	-	-	13.243	5.753	13.243-	70-
	Prestiti a dipendenti	-	16.100	-	-	-	16.100	16.100	-
	Fornitori terzi Italia	690	-	-	-	207	483	207-	30-
	Fornitori terzi Estero	32	-	-	-	10	22	10-	31-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	4.256	-	-	-	4.256	-	4.256-	100-
	Recupero somme erogate ai dipendenti	-	440	-	-	-	440	440	-

Crediti d'imposta da leggi speciali	286.352	-	-	-	125.173	161.179	125.173-	44-
Erario c/IRES	3.695	1.038	-	-	-	4.733	1.038	28
Erario c/IRAP	14.906	-	-	-	13.088	1.818	13.088-	88-
Crediti per imposte anticipate	356	-	-	-	-	356	-	-
Totale	1.204.273	43.499	-	-	202.516	1.045.256	159.017-	

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi accertati si riferiscono a ricavi ottenuti nell'esercizio successivo ma in parte di competenza del presente esercizio.

I risconti attivi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati calcolati nel rispetto della competenza economica dei costi contabilizzati entro la fine dell'esercizio, ma - in parte - relativi a benefici che recheranno negli esercizi futuri: per la loro quasi totalità il conteggio è stato effettuato con il criterio del *pro-rata temporis*.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	6.195	(6.195)	-
Risconti attivi	166.258	(40.529)	125.729
Totale ratei e risconti attivi	172.453	(46.724)	125.729

Tra i risconti attivi la componente principale (euro 100.618) è data dai risconti relativi ai cosiddetti "maxi-canoni" pagati sui contratti di leasing per l'acquisto della risonanza magnetica già sopra oggetto di commento.

Gli altri risconti attivi sono "ordinari" e si riferiscono a costi di competenza di esercizi futuri (*quote di premi di assicurazione, di canoni di assistenza vari, di spese ed interessi su finanz., bolli auto e vari*).

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati iscritti a conto economico nel relativo esercizio di competenza, si precisa quindi che, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 8 del Codice Civile, non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili nazionali; in particolare, per i debiti si richiama in merito a quanto già sopra scritto in tema di valutazione dei crediti con la semplificazione prevista dall'articolo 2435-bis.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile O.I.C. 28.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	-
Riserva legale	22.000	-	-	-	-	-	22.000	-	-
Altre riserve	6.138.315	5.334	-	-	-	1	6.143.650	5.335	-
Utile (perdita) dell'esercizio	5.334	276.508	-	-	5.334	-	276.508	271.174	5.084
Totale	6.275.649	281.842	-	-	5.334	1	6.552.158	276.509	4

L'unica variazione presente nel bilancio rispetto ai valori dell'esercizio precedente riguarda la destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 di complessivi euro 5.334 alla riserva straordinaria.

Qui di seguito vengono dettagliati gli importi ricompresi nella voce "Altre riserve".

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
Capitale sociale	Capitale		-	-	-
<i>Totale</i>					
<i>Riserva legale</i>					
Riserva legale	Utili	A;B	22.000	-	22.000
<i>Totale</i>					
<i>Altre riserve</i>					
Fondo in sospensione di imposta Art. 33 L.413/1991	Utili	A;B;C	7.080	7.080	-
Riserva straordinaria	Utili	A;B;C	1.136.569	1.136.569	-
Versamenti Soci in c/capitale	Capitale	A;B;C	5.000.000	-	-
<i>Totale</i>					
<i>Totale Composizione voci PN</i>					
			<i>6.143.649</i>	<i>1.143.649</i>	<i>-</i>
			<i>6.165.649</i>	<i>1.143.649</i>	<i>22.000</i>
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutarî; "E" altro					

Si evidenzia che nella voce "Altre riserve" è ricompreso un fondo in sospensione di imposta ex art. 33 Legge 413/1991 ("condono" chiesto da precedente compagine sociale) di euro 7.080 che risulta immutato rispetto agli esercizi precedenti,

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono quelli stanziabili a copertura di passività la cui esistenza è ritenuta certa o quantomeno probabile, ma che, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili nell'ammontare o per la data di accadimento.

La costituzione dei fondi è stata così effettuata in base al libero giudizio dell'organo amministrativo, secondo i principi di prudenza e di competenza più volte citati e, se necessario, basandosi sulle prescrizioni del principio contabile O.I.C. n. 31. Gli accantonamenti che alimentano tali fondi, devono essere rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione per natura.

L'importo residuo iscritto alla voce "B" del passivo ammonta ad euro 20.000 ed è riferito ad una situazione potenzialmente generatrice di debiti verso la Cassa Previdenza dei Medici (ENPAM) per contributi previdenziali, comprensivi di spese legali stimati in euro 20.000, concernenti una nuova pretesa richiesta da tale Ente sulla quale è in corso, a livello nazionale, una contestazione "ontologica" sulla potestà dell'Ente di chiedere una quota di contributo a carico delle Società committenti dei professionisti iscritti a tale Cassa senza la presenza di alcuna norma cogente di legge che lo preveda.

Nel corso dell'esercizio tale fondo è stato utilizzato mediante proventizzazione di euro 82.795 iscritta alla voce A-5 del conto economico a copertura di una definizione transattiva di pretese di un dirigente assunto e licenziato nel periodo della partnership con una nota compagnia di assicurazione (vedasi anche infra) per euro 45.331 e per euro 37.465 per adeguamento del fondo al residuo ancora in essere di 20.000 euro da ex legge "Gelli" per i restanti euro 37.465,

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2024 è stato determinato sommando, per ciascun dipendente, le risultanze dei conteggi del Consulente del Lavoro incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso di risoluzione del contratto, AL NETTO di quanto già trasferito al Fondo di Tesoreria dell'INPS.

La Società ha quindi deciso di confermare ed adottare i principi esposti dall'O.I.C. numero 31 secondo i quali:

1. il "Debitore" nei confronti del Lavoratore è il Fondo di Tesoreria e non il Datore di Lavoro;
2. l'esistenza del diritto di rivalsa al momento dell'erogazione del fondo e l'assenza di obbligazioni da parte della Società (*circolare INPS 70/2007*) conducono alla NON OBBLIGATORIETA' dell'iscrizione in bilancio del credito verso il Fondo di Tesoreria e del corrispondente debito per TFR maturato, ed alla conseguente COMPENSAZIONE fra tali due posizioni contrapposte, procedendo a rilevare a conto economico l'adeguamento maturato nell'esercizio del Fondo TFR direttamente a carico della Società.

Per contro, gli eventuali versamenti effettuati a fondi di previdenza complementare scelti volontariamente dai dipendenti, sono la conseguenza di un obbligo assunto dalla Società: ne deriva che nelle Passività risultano iscritti gli eventuali debiti verso tali enti per le somme ancora da corrispondere alla chiusura dell'esercizio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	334.611
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	98.872
Utilizzo nell'esercizio	54.448
Altre variazioni	(14.474)
Totale variazioni	29.950
Valore di fine esercizio	364.561

La variazione per "Accantonamento" si riferisce alla quota maturata nell'esercizio, al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR di euro 1.232; in tale somma è altresì compresa la quota a carico destinata ai Fondi complementari.

La variazione per "Utilizzo" si riferisce a (i) le anticipazioni attinte dal Fondo concesse a dipendenti e (ii) a somme dovute per cessazione del rapporto di lavoro.

Le "Altre variazioni" si riferiscono:

- al versamento delle quote maturate nell'esercizio a fondi complementari per euro -16.374;
- all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per euro -1.232;
- alla quota maturata in esercizi precedenti di un dipendente trasferito dalla controllata CDC MED Srl per euro 1.178. .

Debiti

I debiti, sempre in deroga al criterio del "costo ammortizzato", sono valutati al loro valore nominale, non essendo presenti debiti in valute diverse dall'euro e ciò sempre secondo quanto concesso dall'articolo 2435-bis del Codice Civile rispetto al criterio fissato dal punto 8 dell'art. 2426.

Di seguito viene riportato il dettaglio della composizione della voce in commento.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Banche c/anticipazioni	44	-	-	-	44	-	44-	100-
	Clienti terzi Italia	-	32	-	-	-	32	32	-
	Finanz.a medio/lungo termine bancari	1.800.048	-	-	-	753.246	1.046.802	753.246-	42-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	809.920	124.407	-	-	-	934.327	124.407	15
	Note di credito da ricevere fornitori terzi	-	1.829-	-	-	-	1.829-	1.829-	-
	Fornitori terzi Italia	239.901	137.367	-	-	-	377.268	137.367	57
	Fornitori controllanti	20.130	-	-	-	20.130	-	20.130-	100-
	Fornitori imprese sorelle	3.610	1.513	-	-	-	5.123	1.513	42
	Erario c/liquidazione IVA	3.656	-	-	-	3.454	202	3.454-	94-
	Erario c/riten.su redd. lav.dipend.e ass.	32.240	-	-	-	414	31.826	414-	1-
	Erario c/rit.redd.lav. aut.,agenti,rappr.	47.336	-	-	-	1	47.335	1-	-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	-	404	-	-	-	404	404	-
	Addizionale regionale	1.015	469	-	-	-	1.484	469	46
	Addizionale comunale	295	188	-	-	-	483	188	64
	Debito per imp.bollo su fatt.eletr.	10.938	-	-	-	7.642	3.296	7.642-	70-
	INPS dipendenti	56.546	4.822	-	-	-	61.368	4.822	9
	INPS collaboratori	-	1.008	-	-	-	1.008	1.008	-

INAIL dipendenti /collab.(da liquidare)	-	152	-	-	-	152	152	-
INPS c/retribuzioni differite	21.319	-	-	-	5.558	15.761	5.558-	26-
Debiti v/fondi previdenza complementare	7.262	-	-	-	1.983	5.279	1.983-	27-
Enti previdenziali e assistenziali vari	37.035	-	-	-	4.046	32.989	4.046-	11-
Debiti diversi verso imprese sorelle	-	67	-	-	-	67	67	-
Debiti v/amministratori	-	3.169	-	-	-	3.169	3.169	-
Debiti per trattenute c /terzi	256	-	-	-	256	-	256-	100-
Debiti diversi verso terzi	1.292	29.396	-	-	-	30.688	29.396	2.275
Personale c /retribuzioni	91.941	-	-	-	2.677	89.264	2.677-	3-
Dipendenti c /retribuzioni differite	76.065	-	-	-	19.472	56.593	19.472-	26-
Arrotondamento	1-					2-	1-	
Totale	3.260.848	301.165	-	-	818.923	2.743.089	517.759-	

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	2.743.089	2.743.089

Viene qui precisato che al 31/12/2024 non esistono debiti scadenti oltre i 5 anni.

Tutti i valori riportati come scadenti oltre l'esercizio successivo sono riferiti a tre finanziamenti bancari con rate residue di complessivi euro 1.046.802, di cui 595.072 scadenti oltre 12 mesi.

Ratei e risconti passivi

Anche i ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica prevalentemente basata sul metodo del "pro-rata temporis" per tutti i costi (*per i ratei*) ed i ricavi (*per i risconti*) comuni a più esercizi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	22.632	(18.069)	4.563
Risconti passivi	509.309	(135.098)	374.211
Totale ratei e risconti passivi	531.941	(153.167)	378.774

Come già chiarito in precedente capitolo, i risconti passivi sono riferiti alle quote del contributo in conto impianti correlato al credito di imposta sui nuovi investimenti imputati nel rispetto dello stesso criterio utilizzato per lo stanziamento delle quote di ammortamento su ogni bene strumentale cui si riferiscono; per quanto concerne l'unico contratto di leasing in essere, il contributo risulta suddiviso in quote annuali sulla base della durata del contratto di leasing.

Questa impostazione, coerente con la più accreditata dottrina anche fiscale vigente al momento in cui si è impostato il bilancio, evita di conteggiare le quote di ammortamento sui beni strumentali già al netto del contributo che, essendo totalmente detassato, creerebbe ulteriori difficoltà operative nella gestione delle variazioni in diminuzione dal reddito fiscale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni avvenute nell'esercizio e che influenzano direttamente il risultato netto economico, mediante la sintesi dei componenti positivi e negativi riclassificati secondo le voci di bilancio previste dall'Art. 2425. Tali componenti risultano iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis e distinti per natura a seconda della loro genesi rispetto all'attività svolta dall'impresa: caratteristica dell'attività (A-B), finanziaria (voce C) e per le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie (voce D).

Per la particolare attività svolta (*servizi di diagnostica medica*) i ricavi rilevati nella voce A1 sono interamente riferiti a corrispettivi per prestazioni di servizi. Ne deriva che essi sono stati contabilizzati al momento dell'ultimazione dei servizi fruiti dai Clienti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2425-bis indipendentemente dalla loro formalizzazione nel documento fiscale "per eccellenza" (*la fattura*). Con lo stesso criterio e quale logica conseguenza sono stati iscritti i costi relativi ai servizi ricevuti, con particolare riferimento a quelli per prestazioni rese da professionisti abilitati alle arti sanitarie.

Pertanto, ad integrazione di comprova di quanto esposto nelle premesse in merito alla decisione di rinvio dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio nel più ampio termine dei 180 giorni e sulla base di quanto appena chiarito, fra i crediti iscritti nell'attivo sono stati iscritti euro 336.619 per "Fatture da emettere" di cui euro 324.763 alle due Aziende Sanitarie Locali della Lombardia convenzionate con la società.

Su questo argomento è già stata evidenziata una criticità concernente le ormai "solite" difficoltà avute nell'accertamento "definitivo" dei crediti per le prestazioni eseguite in forza delle convenzioni in essere con le Agenzie per la Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana e Insubria sempre più in difficoltà nel fornire "per tempo" i valori riconosciuti rispetto alla cosiddetta "produzione svolta per anno solare" ed al "budget" attribuito per lo stesso periodo di tempo: è un problema molto delicato che potrà generare sempre maggiori differenze fra i valori stimati e quelli definitivamente riconosciuti.

Chiarito ciò, si precisa che, in via residuale, l'attività caratteristica svolta include anche la cosiddetta attività "accessoria" (*Voci A5 e B14 del conto economico*) costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi collegati indirettamente all'attività caratteristica e che non rientrano nelle altre tre fattispecie (*voci C e D*) oltre agli eventuali costi non di competenza dell'esercizio, riclassificati per natura nella corretta voce di appartenenza.

Nota particolare per la contabilizzazione a conto economico del costo per I.V.A. detraibile da "pro-rata" in presenza di operazioni attive esenti da I.V.A.

Come è noto, i ricavi "tipici" della società - ai fini dell'I.V.A. - sono fatturati senza applicare tale imposta, trattandosi di operazioni ESENTI secondo quanto previsto dal numero 18) dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Tale tipologia di operazioni genera l'impossibilità di poter detrarre l'I.V.A. addebitata dai Fornitori sulle fatture ricevute nella stessa percentuale di incidenza fra le citate operazioni attive esenti ed il totale del volume di affari di tutte le operazioni attive, incluse quindi quelle assoggettate ad IVA (cosiddetto meccanismo del "pro-rata").

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 - esercizio in cui il socio di maggioranza AXA Assicurazioni Spa era titolare del 51% del capitale sociale, sino al 30 ottobre - le scelte tecniche per la gestione fiscale della contabilità erano assunte dal citato socio di maggioranza. In tale contesto era stato deciso di considerare quale "accessorio" al costo cui si riferiva, l'importo dell'IVA detraibile da "pro-rata", in quanto considerata quale componente "oggettivamente accessoria" alla spesa. Tale impostazione era (1) in contrasto con quella applicata in precedenza, (2) non modificava ovviamente il risultato netto dell'esercizio, (3) "spostava semplicemente il saldo delle macro-voci del conto economico fra la B-14) - Oneri Diversi di Gestione e tutte le altre in cui confluivano gli imponibili delle varie fatture ricevute.

Pertanto, a partire dall'esercizio al 31 dicembre 2024, il nuovo organo amministrativo ritornò ad applicare la precedente modalità di rilevazione del costo per IVA indetraibile da "pro-rata": tale variazione spiega la ragione per la quale la voce B14) del conto economico è passata da euro 173.955 dell'esercizio 2023 ad euro 508.262 dell'esercizio 2024: l'IVA indetraibile da pro-rata dell'esercizio 2024 ammonta ad euro 313.739 e la differenza fra la macro voce dei due esercizi ammonta ad euro 334.307.

Al di là di ogni valutazione critica sulle due diverse impostazioni, si è voluto precisare quanto testé chiarito, soltanto per motivare e dare giustificazione all'importante variazione fra i due esercizi della voce B-14) del conto economico

Valore della produzione

Il capitolo che segue intende entrare più nel dettaglio di quanto esposto per sommi capi nel capitolo precedente.

Pur se la trattazione dei sotto riportati argomenti non è obbligatoria, è stato reputato logico ed opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni per meglio comprendere e giudicare il significato sostanziale dei valori presenti nel bilancio.

Il risultato netto del periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024 è costituito da un utile netto di euro 276.508.

Come già avvenuto per le relazioni degli anni precedenti, si comunica che, l'attività di istituto di diagnostica medica svolta dalla società non risulta variata ed è coerente con l'oggetto sociale indicato nello statuto pubblicato al registro imprese e dichiarato ai fini fiscali; in particolare i proventi istituzionali pari ad euro 8.404.227 risultano iscritti alla voce A1 del conto economico ed afferiscono allo svolgimento di tale attività.

Nella voce A5) i contributi di competenza dell'esercizio di totali euro 164.597 sono riferiti alla rilevazione della quota del credito di imposta su acquisto di beni strumentali di competenza dell'esercizio calcolata con il metodo indiretto e quindi stornata dai risconti passivi.

Costi della produzione

Si reputa che le informazioni già fornite nell'introduzione nel capitolo iniziale intitolato "Premesse specifiche in merito all'andamento dell'esercizio 2024 e prospettive" sia già di per sé sufficiente per rendersi conto dell'andamento e della composizione sostanziale dei costi dell'esercizio 2024.

Ad abundantiam si precisa che i costi e gli oneri dell'esercizio sono imputati per competenza e riclassificati secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione costi - ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci coerentemente con quanto previsto dal principio contabile O.I.C. 12.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio e risultano composti in positivo da (i) 19.927 euro per interessi attivi riconosciuti sui conti correnti bancari ordinari (euro 18.202) e da interessi attivi maturati su depositi cauzionali (euro 1.725) e in negativo da (ii) 28.064 euro per interessi passivi dovuti su finanziamenti bancari; sono altresì ricompresi negli oneri finanziari 3 euro per interessi di mora.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Oltre a quanto già commentato negli altri specifici punti del presente documento, nel corso del presente esercizio non sono sorte componenti positive e/o negative derivanti da eventi di entità od incidenza eccezionali o, comunque non prevedibili: le uniche componenti definibili quali "sopravvenienze" (attive o passive) si riferiscono a minori o maggiori costi per fatture da ricevere dell'esercizio precedente o a minori o maggiori ricavi relativi alle fatture da emettere dell'esercizio precedente rispetto ai conteggi definiti riconosciuti dalle due A.T.S. di competenza e già ampiamente commentate.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito dell'esercizio

Non risultano iscritte imposte dirette sul reddito della società (I.R.E.S.) avendo preso atto che la base imponibile IRES risulta negativa in presenza di variazioni fiscali poste in diretta diminuzione del risultato civilistico "pre-tax".

Risulta invece iscritta l'imposta corrente I.R.A.P. dell'esercizio determinata sulla sua specifica base imponibile pari al 3,90% di euro 305.046 e così per iscritti euro 11.897.

Imposte differite e anticipate

Nel corso dell'esercizio non si sono rilevate variazioni per imposte cosiddette "temporanee" (*differite e/o anticipate*).

L'unico valore immutato iscritto in bilancio riguarda l'IRES del 24% conteggiata sull'accantonamento al fondo svalutazione crediti di 1.483 euro non deducibile fiscalmente in anni precedenti ed ancora presente al 31 dicembre 2024.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	1.483
Differenze temporanee nette	(1.483)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	356
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	356

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Accantonamento F.do svalutazione crediti tassato	1.483	1.483	24,00%	356

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera: il valore esatto della media annuale è di 46,34 unità, conteggiate nel rispetto della procedura cosiddetta "U.L.A. (Unità Lavorativa Anno)".

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	45
Operai	1
Totale Dipendenti	47

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice Civile, precisando che non esistono somme dovute ad anticipazioni né crediti verso tali cariche sociali e che non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si precisa che i compensi infra indicati sono esclusivamente di natura fissa e riferiti al compenso "puro" attribuito dall'assemblea agli organi sociali e pertanto nei due valori infra indicati non si tiene conto:

- dell'IVA addebitata sul compenso;
- degli oneri previdenziali ed infortunistici accessori al compenso;
- delle spese di viaggio e trasferta regolarmente addebitate con il metodo "a piè di lista".

Per completezza si ricorda ancora una volta che, a causa delle modificazioni intervenute nell'esercizio alla composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e revisione, i compensi infra indicati hanno riguardato persone diverse in carica per periodi inferiori alla durata dell'esercizio sociale.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	151.067	15.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del sesto comma dell'art. 2435-bis si ricorda che l'informativa richiesta dal punto 22-bis dell'articolo 2427 può essere limitata alle sole operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti (rectius "Soci") e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e di controllo.

Per tutte le altre problematiche di natura generale e/o specifica inerenti la società o derivanti o connesse al particolare tipo di attività da essa esercitate nel settore sanitario, si richiama quanto già espressamente già esposto in altri atti del presente documento concernenti la complessità sempre più evidente per operare nel settore degli istituti privati di diagnostica medica ed dei poliambulatori, sia per quanto concerne la difficoltà di reperimento di medici operatori disponibili a sostituire i loro Colleghi prossimi alla pensione, sia per quanto concerne il mantenimento di una marginalità adeguata a sostenere i necessari investimenti tecnologici per la diagnostica strumentali sia i costi organizzativi postulati da procedure burocratiche sempre più complicate. Sono argomenti che verranno ampiamente trattati nella Relazione sulla gestione della società Capogruppo.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non risulta presente la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice Civile. Per completezza si conferma che la società "partecipa" e "rientra" nel perimetro di consolidamento della capogruppo FIN-CI Spa proprio a seguito dello scioglimento della già citata partnership con AXA Assicurazioni Spa avvenuto il 30 ottobre 2023; pertanto per la redazione di tale bilancio, anche l'organizzazione amministrativa della società è stata coinvolta nella attività di controllo e di riscontro delle procedure adottate richieste dalla società di revisione incaricata per tale adempimento,

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Per la natura giuridica della società e per espressa previsione di legge (*Art. 2474 del Codice Civile*) non è possibile disporre di operazioni su proprie quote del capitale sociale (*Art. 2474 del Codice Civile*) come invece consentito per le società per azioni. Inoltre, ai sensi di quanto previsto ai numeri 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 2428 cui rinvia l'art. 2435-bis, si conferma che la società non detiene e non ha posseduto azioni o quote dell'attuale società controllante (*RIBA Spa*).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Riprendendo quanto già scritto nell'esposizione preliminare del presente documento in relazione all'obbligo di indicare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024, ma tenendo conto delle novità introdotte dal secondo comma dell'articolo 8 della Legge 160/2023, si dichiara che nel presente esercizio non risultano incassate sovvenzioni o sussidi di qualsiasi natura tali da richiederne menzione in questa sede.

In ottemperanza a quanto sopra, la società non ha ricevuto alcun ulteriore contributo - diverso dalle prestazioni mediche coperte dalla SSN (*vista la loro natura retributiva*) - che possa essere definito quale "*sovvenzione, sussidio, vantaggio,*

*contributo o aiuto, in denaro o in natura, **non** avente carattere generale e privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".*

Ne deriva che gli aiuti di Stato derivanti dai ben noti crediti d'imposta su nuovi investimenti (*che hanno sostituito gli altrettanto ben noti "super" ed "iper" ammortamenti*) sono stati considerati contributi aventi carattere generale: alla voce A-5) del conto economico dell'anno 2024..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, seppur la destinazione del risultato di esercizio è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dal numero 22-septies del primo comma dell'articolo 2427, l'Organo amministrativo Vi propone di destinare l'intero utile netto dell'esercizio di euro 276.508 (*contabili 276.507,84*) ad incremento della riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e che il risultato economico dell'esercizio risulta coerente con le risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al31/12/2024 unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Cinisello Balsamo, 26/05/2025

FIRMATO IN ORIGINALE

Per l'Organo Amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ugo Riba